

# ELUSIONE, UN PARADOSSO?

*Domanda semiseria su una problematica molto seria*

GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

**L**E NORME TRIBUTARIE ITALIANE trattano specificatamente dell'elusione dal 1989; sono già passati oltre venti anni dal primo provvedimento, ma pare ieri, per chi come noi si occupa da tempo di queste cose.

Ricordiamo come l'elusione consista nella utilizzazione di istituti giuridici legittimi, oppure nell'utilizzo di carenze normative, per conseguire un risparmio di imposta, compiendo uno o più atti. Può essere interessante ricordare brevemente l'evoluzione che ha avuto la normativa relativamente all'elusione. Il Ministro Formica se ne occupò per primo con la sua legge detta delle tre deleghe (niente a che vedere con il gioco delle tre carte).

Si era trattato di una norma base, dettata per principi, come del resto avviene all'estero, il che appare anche razionale. Salvo che, con un TUIR per casi, ovviamente mal si conciliavano fin da subito principi e casi. Il riferimento di allora è dato dal D.L. 2 marzo 1989 n. 69 il cui titolo II prevedeva disposizioni per ampliare gli imponibili e "contenere le elusioni"; concretamente, le elusioni si volevano allora solo contenere, non abolire.

Ma questa norma si è subito rivelata applicabile con difficoltà per evidente non risolvibile contrasto di basi di riferimento, casi e principi. Ed ecco quindi, subito dopo, la legge per casi, la legge 29 dicembre 1990 n. 408, poi modificata dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Successivamente, le disposizioni dettate dal D.Lgs. 8/10/97 n. 358 art. 7 (e piccole modifiche dettate dal D. Lgs. 16/6/98 n. 201) hanno esplicitamente abrogato la normativa precedente.

Siamo comunque sempre nella fattispecie dei casi, dal 1991. Quindi Testo Unico per casi e conseguentemente elusione per casi, stessa base di riferimento, ora. L'art. 37 bis del D.P.R. 600/73, così come modificato, ai primi due commi prevede:

"1. Sono inopponibili all'Amministrazione Finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'Amministrazione Finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'Amministrazione".

Si tenga anche conto che la norma è applicabile anche all'imposta sulle successioni e donazioni (art. 69, comma 7 L. 21/11/2000 n. 342), talchè taluno, invero poco ottimista, ha anche avanzato l'ipotesi di tragici eventi colpiti dal fisco (eutanasia e suicidi; Teo Dalavecuro, evidente pseudonimo, ne "Il Mondo" del 6/7/2000, p. 47). Parrebbe tutto molto logico, razionale e preciso. Ma forse non è proprio così.

SI VERIFICA ELUSIONE QUANDO si pongono in essere atti che costituiscono mezzo idoneo ad eludere; perché ci sia elusione, è necessario che ci sia un atto, un fatto o un negozio diretto ad aggirare obblighi o disposizioni, ottenendo riduzione o rimborso di imposte.

Ma se la legge disconosce l'atto compiuto, astrattamente idoneo a produrre elusione, come si può affermare che lo stesso atto è un mezzo idoneo a produrre elusione?

Ove il contribuente eluda, i vari atti sono disconosciuti dall'Amministrazione Finanziaria. Se sono disconosciuti, è come se non fossero compiuti. Se non sono compiuti, nemmeno può verificarsi l'elusione. Se c'è il disconoscimento "fiscale", ne consegue che l'operazione non ha permesso di conseguire alcun vantaggio fiscale. Se non ne deriva alcun vantaggio fiscale, l'operazione viene a mancare del suo presupposto base per poter essere considerata elusione, e quindi è valida. Però, in quanto atto valido, si è realizzato un risparmio fiscale; essendoci risparmio fiscale, si rientra nuovamente nell'elusione.

Parrebbe quasi un gioco, un gioco infinito; peccato che non sia proprio così, e che non sia nemmeno piacevole giocarci. Parrebbe trattarsi di un gioco di logica, ma non è proprio il caso di divertirsi; l'elusione può riservare sorprese poco piacevoli, sempre, a tutti.

